

Comune di CIRCELLO

Provincia di Benevento

82020 - Via Pescogrosso, 1 tel. (0824) 937201 - 937523 fax (0824) 937287 Sito Internet: www.circello.com e-mail: comunedicircello@circello.com

Prot. n.4585

COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale

N.38 del 23-09-2014

Oggetto: Regolamento comunale IUC - IMU . Provvedimenti

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **ventitre** del mese di **settembre** alle ore **18:05** nella Sala Consiliare della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, come di seguito

Presiede l'adunanza il Presidente, Paola DI TOCCO.

GOLIA Gianclaudio	P	DI TOCCO Giuseppe	P
NAVA Alfonso	P	SAURO Francesco	P
PETRIELLA Maria	A	STEFANELLI Fulvio	P
GOLIA Vincenzo	P	DEL GROSSO Massimo	P
IARUSSO Gabriele	P	ZACCARI Danielantonio	P
DI TOCCO Paola	P		

Dei Consiglieri Comunali, sono presenti nr. 10 ed assenti nr.. 1, sebbene invitati.

Con l'assistenza del Segretario Comunale Avv. Mario Nunzio ANASTASIO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Dato atto che dai presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia interessato all'atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000, hanno espresso parere favorevole.
Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
Responsabile dell'Ufficio ECONOMICO/FINANZIARIO per quanto concerne la regolarità contabile, VINCENZO MAIORANO .

OGGETTO: Regolamento comunale IUC - IMU . Provvedimenti

IL PROPONENTE

PREMESSO che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e successive modifiche e integrazioni , tra le quali quelle introdotte dal D.L. 6/3/2014 n°16 convertito in legge 2/5/2014 n° 68, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

EVIDENZIATO che:

- a seguito del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sono state emanate disposizioni in materia di federalismo fiscale, con l'introduzione, fra le altre, dell'imposta municipale propria (IMU), che doveva entrare in vigore dal 1° gennaio 2014;
- ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, è stata prevista, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;
- sia per l'anno 2012 che per l'anno 2013, una quota dell'IMU sperimentale, pur secondo criteri diversi, è stata riservata allo Stato;
- nell'anno 2012 sono stati assoggettati all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- ai sensi della normativa in vigore nell'anno 2013 ed a seguito delle numerose modifiche intervenute, allo Stato è riservata l'entrata relativa ai fabbricati accatastati nel gruppo catastale "D", per il gettito corrispondente all'aliquota applicata nella misura standard dello 0,76%, con possibilità per i Comuni di aumentare tale misura fino a 0,3 punti percentuali, riservando a proprio favore il maggior gettito che ne deriva;

RITENUTO che con i recenti interventi del legislatore sono state escluse dall'IMU le seguenti fattispecie:

- i fabbricati adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 dell'art. 13 sopra richiamato e la detrazione di cui al successivo comma 10;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del

- decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- dal 2015 è considerata adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 9-bius d.l. 47/2014 convertito in legge 80/2014);

RILEVATO che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- dalla stessa data sono esclusi dall'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO altresì che i Comuni possono assimilare all'abitazione principale, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1996,n. 446, le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata,
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui; questa agevolazione può essere concessa per una sola unità immobiliare;

PRESO comunque atto che:

- in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale", nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, l'ente comunale può diversificare le aliquote da applicare alle diverse tipologie di unità immobiliari;
- la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

RILEVATO che:

- il Consiglio Comunale in precedenza, con propria deliberazione n° 54 del 30/10/2012, aveva approvato il Regolamento comunale di disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
- la continua evoluzione delle norme in materia hanno reso necessaria la rivisitazione di detto regolamento e la redazione di uno nuovo, sostitutivo e abrogativo del precedente, al fine di consentire la piena intellegibilità dello stesso;

VISTO:

• la bozza del nuovo regolamento che disciplina l'applicazione dell'imposta con efficacia dal 1° gennaio 2014, che si compone di due tabelle allegate e di 28 articolazioni, suddivise in quattro TITOLI, di cui il PRIMO raggruppa le disposizioni generali, il SECONDO tratta delle agevolazioni e delle esenzioni relative in particolare ai fabbricati di interesse storico-artistico, ai fabbricati inagibili o inabitabili, alle abitazioni principali e pertinenze e ad esse assimilate, il TERZO delle denunce, dell'accertamento e dei controlli, il QUARTO

delle disposizioni finali;

- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il Decreto del Ministro dell'Interno 18 luglio 2014 che fissa al 30 settembre 2014 i termini per l'approvazione del bilancio;

CONSIDERATO che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni:

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

ACQUISITI favorevolmente:

- il parere del Revisore dei Conti del Comune di Circello ex art. 239, comma 1, lettera b, n° 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e .i.;
- ex art. 49 dello stesso D.Lgs. i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio;
- il parere della Commissione Consiliare "Accertamento Tributi" espresso nella seduta del 3/9/2014;

PROPONE DI DELIBERARE

- DI INTENDERE tutto quanto esposto nella presente proposta parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (U.I.C.), come da bozza da allegare, che si compone, oltre alle due tabelle allegate, di 28 articolazioni, suddivise in quattro TITOLI, di cui il PRIMO raggruppa le disposizioni generali, il SECONDO tratta delle agevolazioni e delle esenzioni relative in particolare ai fabbricati di interesse storico-artistico, ai fabbricati inagibili o inabitabili, alle abitazioni principali e pertinenze e ad esse assimilate, il TERZO delle denunce, dell'accertamento e dei controlli, il QUARTO delle disposizioni finali;
- DI DARE ATTO che il predetto regolamento abroga e sostituisce quello precedentemente approvato con atto di C.C. n° 54 del 30/10/2012, e che lo stesso entra in vigore dal 1° gennaio 2014;
- DI DELEGARE il Responsabile del Settore comunale competente a trasmettere nei termini di cui in premessa la presente adottanda delibera ed il regolamento in parola al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso "Portale del federalismo fiscale";
- DI DICHIARARE 1' adottando atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, c. IV, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i. .

OGGETTO: Regolamento comunale IUC - IMU . Provvedimenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Vista la seguente normativa e s.m.e i.:

- D.Lgs. 448/1997;
- D.Lgs. 360/1998;
- Il D.Lgs. 267/2000;
- Legge 448/2001;
- D.Lgs. 23/2011;
- D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011;
- Legge 27/12/2013 n° 147 di stabilità 2014;
- D.L. 6/3/2014 n° 16 convertito in legge 68 del 2/5/2014;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 54 del 30/10/2012 che approvava il precedente regolamento comunale sulla IUC-IMU;

Visti ancora:

- Lo statuto comunale;
- Il Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio;

Acquisiti favorevolmente:

- il parere del Revisore dei Conti del Comune di Circello ex art. 239, comma 1, lettera b, n° 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e .i.;
- ex art. 49 dello stesso D.Lgs. i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio;
- il parere della Commissione Consiliare "Accertamento Tributi" nella seduta del 3/9/2014;

Ritenuto necessario approvare il presente provvedimento;

Tanto premesso e considerato

Con votazione UNANIME PALESEMENTE ESPRESSA PER ALZATA E SEDUTA

DELIBERA

- **INTENDERE** tutto quanto esposto nella proposta parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (U.I.C.), come da bozza allegata, che si compone, oltre alle due tabelle allegate, di 28 articolazioni, suddivise in quattro TITOLI, di cui il PRIMO raggruppa le disposizioni generali, il SECONDO tratta delle agevolazioni e delle esenzioni relative in particolare ai fabbricati di interesse storico-artistico, ai fabbricati inagibili o inabitabili, alle abitazioni principali e pertinenze e ad esse assimilate, il TERZO delle denunce, dell'accertamento e dei controlli, il QUARTO delle disposizioni finali;
- **DARE ATTO** che il predetto regolamento abroga e sostituisce quello precedentemente approvato con atto di C.C. n° 54 del 30/10/2012, e che lo stesso entra in vigore dal 1° gennaio 2014;
- **DELEGARE** il Responsabile del Settore comunale competente a trasmettere nei termini di cui in premessa la presente delibera ed il regolamento in parola al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero "Portale del federalismo fiscale";



OGGETTO:Regolamento comunale IUC - IMU . Provvedimenti

PARERI

Sulla deliberazione proposta sono espressi i seguenti pareri:

A. IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del TU delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Esito: Favorevole

Lì, 22-09-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI f.to (VINCENZO MAIORANO)

B. IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del TU delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, e art. 5 del Regolamento Comunale di contabilità approvato con D.C.C. nr. 16 del 07/06/2011.

Esito: Favorevole

Lì, 22-09-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to (VINCENZO MAIORANO)

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale f.to Avv. Mario Nunzio ANASTASIO

Il Presidente f.to Paola DI TOCCO

Prot. n.4585 del.24-09-2014
Visti gli atti d'ufficio;
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
☐ E' stata pubblicata, in data odierna per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi
all'albo pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico – nr. 443(art. 32, comma 1,
della Legge. 18 giugno 2009 n. 69);
Dalla residenza Comunale lì 24-09-2014
IL RESPONSABILE f.to Lucio Antimo PETTI
È copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale Avv. Mario Nunzio ANASTASIO
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
SI CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. – D.
Lgs.vo 18/08/2000, n. 267 il giorno <u>23-09-2014</u> in quanto:
[x] Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267).
□ Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.
Dalla residenza Comunale lì 24-09-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Avv. Mario Nunzio ANASTASIO